

Allegato D) all'atto 20225 - 16378 di repertorio rogito notaio Francesco Terrone

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, per trasformazione dell'Associazione, una fondazione denominata "Fondazione European Research Institute ETS" siglabile in "ERI ETS", senza scopo di lucro, già costituita in data 18 gennaio 2011, apolitica e apartitica, regolata a norma del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

La fondazione, "European Research Institute ETS" da ora in avanti denominata "Fondazione", ha sede legale nel Comune di Torino.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Torino non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare lo scioglimento anticipato della fondazione.

Art 2 - Scopo, finalità e attività di interesse generale

La Fondazione ha come esclusivo scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale così come individuate ex art. 5 CTS:

-lett. a) Interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

- lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lett. g) formazione universitaria e post universitaria;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo;
- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- lett. q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

-lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

-lett. s) agricoltura sociale;

-lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

-lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

-lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

-lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art 3 - Collaborazione dell'ente

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs n. 117/2017.

Al fine di perfezionare, potenziare ed implementare la ricerca e lo sviluppo per il miglioramento dell'Area Alpi, Mediterraneo, Centro Europa, la fondazione opera in ambito locale, nazionale ed europeo. La Fondazione

intende altresì operare in ambito internazionale.

Art. 4 - Ambiti operativi

La Fondazione opera, più specificamente, nei seguenti ambiti, ricondotti alle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

QUADRO OPERATIVO

Ambiti- Obiettivo

Ambiente

Promuovere attività di ricerca e sperimentazione destinate a:

- Tutela dell'ambiente e della biodiversità;
- Promozione/diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente e biodiversità;
- Promuovere il diritto sociale di tutela ambientale.

Cultura

Promuovere attività di ricerca e sperimentazione, tramite l'utilizzo delle 'arti'

(in tutte le sue forme), destinate a:

- Coesione sociale;
- Percorsi culturali congiunti;
- Diffusione delle culture;
- Elaborare continuativi percorsi e modelli;
- lo sviluppo e la ricerca delle stesse arti;
- promozione delle arti;
- realizzazione di mostre, festival, eventi, installazioni, concerti;
- Realizzazione di attività sportive;
- promuovere attività per l'inserimento o il reinserimento di emarginati;
- Promuovere diritto sociale alla cultura.

Economia

Promuovere attività di ricerca e sperimentazione destinate a:

- ideare nuovi modelli economici;
- promozione di reti di partenariati misti;
- attività destinate al miglioramento della situazione condizione economica o lavorativa;
- promuovere nuovi modelli per favorire e sviluppare, a fini sociali, le relazioni industriali;
- promuovere il diritto sociale al lavoro;
- promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Energia

Promuovere attività di ricerca e sperimentazione destinate a:

- Promuovere l'utilizzo di energie alternative;
- L'utilizzo consapevole delle energie;
- Promuovere lo sviluppo sociale e ricerca tecnica scientifica dei sistemi energetici attualmente in uso.

Europa

Promuovere le politiche europee tramite:

- la diffusione e lo scambio di Best Practices;
- la cooperazione europea ed extraeuropea;
- cooperazione decentrata;
- cooperazione transnazionale/transfrontaliera.

Formazione

Promuovere attività di formazione continua, specialistica e professionale anche tramite la collaborazione e accordi con università e Centri di Ricerca italiani, europei e trans-europei.

S'intende inoltre creare nuovi modelli formativi, percorsi didattici, corsi di laurea e/o percorsi d'istruzione secondaria e post-secondaria.

Ict and New Media

Promuovere lo sviluppo integrato di nuove e vecchie forme mediatiche, in particolare:

- cinematografia;
- scenografia;
- produzioni cinematografiche;
- produzioni televisive;
- elaborazioni di testo;
- elaborazioni giuridiche;
- elaborazioni di grafica multimediale;
- produzioni multimediali;
- sviluppo di tecnologie integrate tramite l'utilizzo di piattaforme informatiche (ict).

Istruzione

- promuovere attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito dell'obbligo istruzione e istruzione professionale, siano esse rivolte a soggetti in età obbligo istruzione e non.
- promuovere il diritto sociale all'istruzione e alla conoscenza.

Lavoro

- programmazione ed erogazioni di servizi al lavoro e matching con le imprese.
- orientamento al lavoro.
- accompagnamento al lavoro.

- somministrazione di lavoro.
- percorsi di orientamento, ingresso e reingresso nel mercato del lavoro.

Migranti

Promuovere e sperimentare azioni destinate a:

- diritto alla mobilità;
- diritto alla qualità della vita;
- necessità abitative, ospitalità;
- formazione;
- conoscenza e rispetto dei diritti/doveri;
- orientamento e supporto nelle pratiche burocratiche;
- formare/informare e supportare scelte e politiche territoriali;
- diritti costituzionalmente garantiti con particolare riferimento alla tutela dei diritti delle donne migranti (e non) vittime di tratta e supporto delle donne vittime di maltrattamenti;
- cooperazione internazionale per la promozione di attività destinate:
 - al miglioramento socio/economico e culturale nei paesi d'origine;
 - alla tutela e promozione dei diritti fondamentali;
 - alla tutela dei minori.

Orientamento

Promuovere azioni e attività di orientamento nei seguenti ambiti:

- obbligo dell'istruzione;
- formazione professionale;
- formazione continua;
- mondo del lavoro;
- percorsi di ingresso e reingresso nel mondo del lavoro;

- prassi burocratiche.

Salute Pubblica

Promuovere la ricerca scientifica e la sperimentazione sociale i cui obiettivi sono:

- tutela della salute pubblica;
- miglioramento della qualità della vita;
- benessere, qualità e educazione alimentare;
- sicurezza negli ambienti di lavoro;
- attività sportive/ricreative destinate a un miglioramento della qualità della vita;
- miglioramento delle condizioni ambientali;
- promozione del diritto alla salute.

Sociale

Promuovere tutte le attività di sperimentazione il cui fine è il miglioramento e l'eguaglianza sociale, l'apertura al prossimo. Più in generale il miglioramento dei contesti sociali ambientali e di miglioramento del sistema. Sperimentare percorsi destinati alla tutela dei gruppi svantaggiati. Promuovere i diritti sociali. Diritti umani.

Sviluppo territoriale

Promuovere attività di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo del territorio siano essi di tipo urbano, sociale, economico e culturale. Promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di reti congiunte tra enti pubblici locali, privati e cittadini il cui fine è lo sviluppo del territorio.

Trasporti

- Promuovere per fini sociali l'efficientamento dei trasporti su -strada

-gomma -aria -acqua. Le comunicazioni e le segnaletiche per chi è in viaggio.

- Promuovere l'utilizzo di sistemi di trasporto "alternativi" e intermodali.

- Promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di reti congiunte tra enti pubblici locali, privati e cittadini: destinate al miglioramento della salute delle persone e l'efficientamento dei trasporti/interconnessione.

- Promuovere il diritto alla mobilità.

Turismo sociale

- Promuovere e sviluppare sperimentazioni per il turismo sociale e turismo per tutti.

- Tutela dei minori

- Promuovere attività destinate alla tutela dei diritti dei minori.

- Promuovere attività destinate a educare e far emergere da contesti disagiati minori con difficoltà anche tramite l'utilizzo di attività ludiche sportive.

Tutela delle donne

- Difesa e promozione dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla non violenza, al rapporto con i figli, alla creazione di percorsi di autonomia e libertà, all'istruzione e formazione. Pari opportunità nel lavoro a livello retributivo e di raggiungimento di obiettivi professionali.

- Tutela delle donne maltrattate e vittime di violenza.

- Tutela del diritto di scelta. Prevenzione, tutela e supporto alle donne vittime di tratta. Tutela e promozione della parità di genere.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e

strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio Direttivo.

La Fondazione può effettuare inoltre attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 D.Lgs. 117/17.

Art. 5 - Strumenti

La Fondazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende utilizzare in maniera indicativa e non esclusiva i seguenti strumenti:

- diffusione della cultura della ricerca sociale e scientifica in tutte le sue forme nel mondo giovanile, universitario, post-universitario e non;
- ampliamento e implementazione della ricerca quale principale strumento promotore dei miglioramenti: socio/culturali e scientifici;
- supporto delle pubbliche amministrazioni e enti privati nello sviluppo di progetti innovativi e strategici siano essi di cooperazione e/o di sviluppo territoriale;
- supporto delle pubbliche amministrazioni e enti privati nella gestione di progetti innovativi e strategici siano essi di cooperazione e/o di sviluppo territoriale;
- scambio di buone pratiche e di esperienze per l'interazione di attività di tipo letterario ed artistica in genere, attraverso contratti tra persone, enti pubblici, enti privati
- coinvolgimento attivo nelle attività di ricerca scientifica e sociale di lavoratori italiani, stranieri e migranti;
- promozione di nuove forme di ricerca e sviluppo nel campo delle nuove tecnologie;
- promozione di nuovi orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori

sociali, affinché sappiano trasmettere la necessità della ricerca per lo sviluppo della cultura quale bene per la persona e valore sociale;

- promozione di strumenti utili al miglioramento sociale, ambientale e culturale dell'individuo;

- proporsi quale luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni delle attività un sollievo al proprio disagio;

- realizzazione e promozione di convegni, conferenze, seminari dibattiti pubblici, proiezioni di films, documentari, concerti, attività sportive;

- promozione di scambi, collaborazioni, accordi, contratti convenzioni e partnership a livello nazionale ed internazionale sia con enti pubblici che enti privati, in quanto elemento comune di base ai processi di cooperazione e di innovazione sociale;

- attività editoriali, pubblicazioni, atti di convegni, di seminari, nonché studi e delle ricerche compiute;

- supporto alla partecipazione e realizzazione di bandi di gara nazionali ed internazionali, anche tramite studi ricerche e consulenze nonché la gestione amministrativa e la diffusione dei risultati dei Progetti;

- attività sportive come strumento utile al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione;

- attività destinate all'integrazione e ricerca sociale e scientifica tra i cittadini e istituzioni europee ed extraeuropee;

- supporto alle necessità abitative e lavorative dei partecipanti alle attività.

Art. 6 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

a) fondo di dotazione del valore di euro 156.564,00
(centocinquantaseimilacinquecentosessantaquattro virgola zerozero).

b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dal fondo di dotazione della trasformata associazione.

Esso è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

E' costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio Direttivo;

-da contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;

-dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari;

-dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi provenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale deliberato dalla Fondazione è congruo a quanto stabilito per legge ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Art. 7- raccolta fondi

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art.8 Divieto di distribuzione degli utili

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio Direttivo, ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

Art. 10- Ammissione

Chi intende essere ammesso in qualità di Partecipante dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a)l'indicazione della denominazione e dati anagrafici della persona giuridica/fisica che richiede di associarsi, e della persona fisica che lo

rappresenta nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) documento/dichiarazione che attesti i poteri del legale rappresentante/delegato dell'ente a richiedere l'ammissione, laddove si tratti di persona giuridica;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ente.

L'accettazione del nuovo partecipante è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni ed annotata nel libro dei partecipanti.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di indirizzo, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art.11 - Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti e i Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali
- comportamento contrario ai principi e agli obiettivi propri dell'ente.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, con preavviso di due mesi. I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

I Fondatori possono essere esclusi, oltre che nei casi di cui al comma 2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

Art. 12 - Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio di Indirizzo
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo con funzione di revisione legale;
- il Revisore legale qualora nominato;
- l'Assemblea dei Partecipanti.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. In relazione alle attività svolte per la qualifica attribuita, compete unicamente il rimborso delle spese per la realizzazione di attività tramite incarico del Presidente e regolarmente documentate.

Art. 13 - Consiglio Direttivo/Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo che rimangono in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.lgs. n. 117/2017. Il Consiglio Direttivo governa l'ente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite email, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

Delle adunanze e delle deliberazioni è redatto verbale.

Art 14 - Compiti del Consiglio Direttivo/ Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elege, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la fondazione realizzandone gli scopi e le attività;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale e sulle sanzioni disciplinari;
- delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- delibera l'esclusione e l'ammissione dei fondatori e partecipanti;
- determina l'ammontare del contributo previsto per i partecipanti di cui all'articolo 10 del presente Statuto;
- deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva di altri organi associativi.

Art. 15 - Il Presidente

Il presidente della fondazione, che è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo effettuate almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Art 16 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è composto dai Fondatori.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare

- previa determinazione del numero dei componenti, nomina il Consiglio direttivo;

- nomina l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;

- modifica il presente statuto;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle domande di ammissione di Partecipanti non accolte;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- determina i contenuti di programmazione annuali sui quali opera la Fondazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'Assemblea"

Il Consiglio di indirizzo è convocato su iniziativa di uno dei Fondatori a mezzo comunicazione scritta inviata anche via email, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video e teleconferenza o altri simili sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione. Della riunione è redatto verbale custodito all'interno del Libro della Adunanze del Consiglio. I presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione che sceglie un Segretario.

In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio di indirizzo si reputa regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei Fondatori in carica. Il Consiglio di indirizzo delibera con il voto favorevole dei Fondatori in carica.

Ogni Partecipante può conferire delega scritta ad un altro Partecipante. Ciascun Partecipante non può rappresentare più di numero 2 (due) Partecipanti.

Art. 17 - Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti, laddove siano presenti.

L'Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di indicare al Consiglio di indirizzo una rosa di candidati per la nomina a membro del Consiglio Direttivo, fermo il fatto che il Consiglio di Indirizzo sarà libero di nominare anche soggetti diversi, e fermo il fatto che il Presidente della Fondazione è sempre designato e nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Ciascun Partecipante potrà indicare un solo nominativo nella rosa di candidati. Ciascun membro del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione di un Partecipante potrà essere revocato nel caso in cui ne faccia espressa richiesta il Partecipante che ne ha segnalato il nominativo o qualora quest'ultimo cessi, a qualsiasi titolo, di essere Partecipante. In questo caso il Consiglio di Indirizzo deve provvedere a nominare un nuovo proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo secondo la procedura ordinaria di nomina ed in tempo utile perché possa partecipare alla successiva convocazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle

attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio Direttivo. I pareri dell'Assemblea dei Partecipanti non sono mai vincolanti. I membri hanno la possibilità di partecipare alla vita della Fondazione, accedere ai suoi locali, ai suoi archivi e alle sue iniziative.

All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Partecipanti all'atto dell'ammissione alla Fondazione, recapiti che gli stessi Partecipanti dovranno aver cura di mantenere aggiornati, comunicando eventuali variazioni.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio dei Fondatori si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il

Presidente della riunione. Della riunione è redatto verbale custodito all'interno del Libro della Adunanze dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione. All'Assemblea dei Partecipanti possono partecipare, senza diritto di voto, anche i Fondatori diversi dal Presidente della Fondazione.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituito quando sono presenti tutti i Partecipanti ed il Presidente. Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti.

Ogni Partecipante può conferire delega scritta ad un altro Partecipante. Ciascun Partecipante non può rappresentare più di numero 2 (due) Partecipanti.

Art. 18 - organo di controllo

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può essere nominato dai fondatori all'atto istitutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione successiva-mente all'istituzione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono

rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo È costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese

sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 19 - revisore legale dei conti

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto.

Art 20 - Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del CTS, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del CTS.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il

potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio è depositato presso il RUNTS a decorrere dalla sua istituzione.

Art 21 - Bilancio sociale e informativa sociale

Al raggiungimento delle soglie previste per legge la Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai partecipanti.

Al raggiungimento delle soglie previste per legge la Fondazione inoltre redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 22 - Lavoratori

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 CTS.

Art. 23 - Libri sociali

La fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle Adunanze e delle deliberazione del Consiglio di Indirizzo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti, tenuto a cura dello stesso organo;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

-registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 24 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La Fondazione si avvale della loro attività che deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione, ferme le deroghe stabilite per legge.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25- Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 26 - patrimoni destinati ad uno specifico affare

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

Art.27 scioglimento ed estinzione della fondazione e liquidazione

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, espleta la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 28 - acquisto della personalità giuridica e della qualifica di ente del terzo settore

Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 29 - rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In originale firmato: FORIOSO Iskender Aliosha - Francesco TERRONE
Notaio.